----------**ALLEGATO B AL N. 3365/2697 DI REP**----------

----------**STATUTO**----------

----------**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**----------

Articolo 1----------

E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata:----------

----------**"LUCE E VITA ODV"**----------

di seguito, in breve, "associazione".----------

A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato" o "ODV". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.----

Articolo 2----------

L'associazione ha sede legale nel Comune di Monza (MB) presso l'ospedale S. Gerardo, Divisione Ematologia, in via Pergolesi n. 33.----------

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.----------

Articolo 3----------

L'associazione ha durata illimitata.----------

----------**SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**----------

Articolo 4----------

L'Associazione è apolitica, aconfessionale ed indipendente e

svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale al fine di promuovere, elaborare e realizzare progetti per potenziare e migliorare la cura e l'assistenza socio sanitaria in favore dei malati oncoematologici e delle loro famiglie. L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere la connessione e la condivisione, oltre che lo studio e la ricerca, riguardanti le leucemie e le malattie oncoematologiche.----------

----------**ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE**----------

Articolo 5----------

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 4 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:---------

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;----------

b) interventi e prestazioni sanitarie, per supportare i livelli essenziali di assistenza, alle condizioni e nel rispetto della normativa specifica di riferimento, tempo per

tempo vigente;----------

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001,e successive modificazioni, alle condizioni e nel rispetto della normativa specifica di riferimento, tempo per tempo vigente;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;----------

e) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanee o diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,formativi lavorativi;----------

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;----------

g) sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale.----------

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di:----------

- svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi delle malattie oncoematologiche;----------

- promuovere la formazione di gruppi di volontari che operino sul territorio con le stesse finalità dell'Associazione medesima;----------

- collaborare con altri centri nazionali ed esteri (aventi scopo analogo o affine);----------

- stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie oncoematologiche;----------

- garantire la dignità personale per una migliore qualità della vita delle persone affette da malattie oncoematologiche e/o dei loro familiari, anche sostenendo l'attività di assistenza, di supporto tecnico ed economico;----------

- favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune in campo onco-ematologico;----------

- promuovere iniziative a carattere culturale e documentaristico;----------

- stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alle malattie onco-ematologiche, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, nei confronti dei malati e dei loro familiari;----------

- promuovere iniziative per migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti ematologici;----------
- organizzare interventi di sostegno a favore dei malati oncoematologici e dei loro familiari, compresa l'assistenza morale e l'aiuto sociopsicologico;----------
- promuovere e realizzare iniziative volte al miglioramento della formazione tecnico professionale del personale dedicato alla cura dei malati oncoematologici;----------
- promuovere e realizzare iniziative per il potenziamento e miglioramento delle strutture e delle strumentazioni per la cura dei medesimi pazienti;----------
- finanziare borse di studio;----------
- realizzare materiale didattico informativo di supporto alla propria attività;----------
- partecipare a bandi, concorsi e ogni altra forma di attribuzione contributi, donazioni o finanziamenti da parte di enti terzi a favore delle proprie attività istituzionali;------
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;------
- costruire, acquistare, e affittare immobili da utilizzare esclusivamente per l'esercizio della propria attività;----------
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con

enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;----------

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.----------

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.----------

In relazioni a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.----------

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.----------

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.----------

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.----------

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017).----------

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.----------

----------**ESERCIZIO SOCIALE**----------

Articolo 6----------

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.----------

----------**ASSOCIATI**----------

Articolo 7 - Ammissione e numero degli associati----------

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.----------

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle

condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.----------

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.----------

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:----------

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;----------
- la dichiarazione di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.----------

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.----------

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.----------

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-

tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.----------

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.----------

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.----------

Lo status di associato è a tempo indeterminato, intrasmissibile - a qualsiasi titolo - e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.----------

Articolo 8 - Diritti e obblighi degli associati----------

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare gli associati hanno:----------

a) il diritto di:----------

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;----------

- essere informati sulle attività dell'associazione e con-

trollarne l'andamento, con facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;----

- frequentare i locali dell'associazione;----------

- partecipare a tutte le iniziative, manifestazioni ed attività promosse dall'associazione;----------

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;----------

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;----------

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presso la sede sociale, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo;----------

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;----------

b) l'obbligo di:----------

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;---

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;----------

- versare, all'atto di ammissione e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota associativa

secondo l'importo annuale stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.----------

Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.----------

La quota o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.----------

Articolo 9 - Perdita della qualifica di associato----------

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.----------

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, ovvero tiene un comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto palese e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente per iscritto all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.----------

L'associato può sempre recedere dall'associazione.----------

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.----------

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. Gli associati che non avranno comunicato per iscritto il loro recesso entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.----------

L'associato che risulti inadempiente per oltre due mesi, nel pagamento della quota associativa decade automaticamente dalla qualifica di associato.----------

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.----------

Articolo 10 - Comitati Onorari----------

L'assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può creare Comitati Onorari composti anche da non associati che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'associazione. I soggetti facenti parte di tali

comitati prendono parte all'attività dell'associazione ma non possono ricoprire cariche nell'associazione stessa né hanno diritto di voto.----------

----------**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**----------

Articolo 11----------

Sono organi dell'associazione:----------

- l'Assemblea degli associati;----------
- il Consiglio Direttivo;----------
- il Presidente,----------
- il Vicepresidente,----------
- il Segretario,----------
- il Tesoriere,----------
- l'Organo di Controllo,----------
- il Collegio dei Revisori o il revisore unico,----------
- il Comitato Scientifico.----------

----------**ASSEMBLEA**----------

Articolo 12----------

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.----------

Possono inoltre partecipare all'assemblea, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto:----------

- il primario del reparto di ematologia dell'Ospedale San Gerardo di Monza,----------
- tutto il personale medico e/o ausiliario in forza nel reparto di ematologia presso l'Ospedale San Gerardo di Monza,---

- le psicologhe che seguono i pazienti oncoematologici ed i loro familiari,----------
- i componenti del comitato scientifico,----------
- i volontari e/o collaboratori dell'associazione.----------

Articolo 13----------

Nell'Assemblea hanno diritto di intervento e di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.----------

Ciascun associato ha un voto.----------

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.----------

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.----------

Articolo 14----------

L'assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione sia del bilancio di esercizio preventivo sia del bilancio di esercizio consuntivo, non oltre quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio associativo.----------

L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritar-

do, quando vi sia la richiesta scritta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto ovvero dell'organo di revisione, ove nominato.----------

Articolo 15----------

L'assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati, in via alternativa, mediante invio di comunicazione scritta spedita con raccomandata ovvero a mezzo fax o posta elettronica, all'indirizzo/numero fax/indirizzo mail, risultanti dal libro degli associati, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.----------

L'avviso, inoltre, può essere pubblicato sul sito internet, sulla pubblicazione periodica e/o sui social network dell'associazione e/o affisso alla bacheca della sede dell'associazione.----------

La comunicazione dovrà contenere la data, il luogo e l'ora della adunanza, di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno portante gli argomenti da porre in discussione. La seconda convocazione dovrà essere fissata in data diversa dalla prima.----------

L'Assemblea si raduna presso la sede dell'associazione o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.----------

Articolo 16----------

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:----------

- nomina, determinandone il numero, e revoca i componenti degli organi associativi;----------

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;---

- nomina, in presenza dei presupposti di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o l'organo di controllo, stabilendone, ove previsto l'eventuale compenso;---

- approva il bilancio annuale di esercizio consuntivo ed il bilancio previsionale;----------

- approva le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;----------

- approva la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;----------

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;----------

- delibera sulla esclusione degli associati;----------

- approva gli eventuali regolamenti;----------

- delibera sulla quota associativa, su proposta del Consiglio Direttivo;----------

- delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o attribuiti dalla Legge, dall'Atto

costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;----------

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;----------

- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 5, comma 3, dello Statuto;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;----------

- delibera la trasformazione, la scissione o la fusione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative;----------

- delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.----------

Articolo 17----------

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione oppure, in sua mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. Al presidente dell'assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.----------

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario e riportati sul relativo libro associativo, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.----------

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.----------

Il voto è espresso normalmente per alzata di mano, e comunque sempre in modo palese.----------

Articolo 18----------

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.----------

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci ed i componenti dell'organo direttivo e/o di controllo rilasciano dichiarazione di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.---

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.----------

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.----------

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.----------

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devo-

luzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.----------

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:----------

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;----------

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;----------

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.----------

----------**CONSIGLIO DIRETTIVO**----------

Articolo 19----------

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di consiglieri, compreso tra tre e sette, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri che comporrà il nuovo Consi-

glio Direttivo.----------

I consiglieri associati devono essere associati per tutta la durata della loro carica. Ove, per qualsiasi motivo, venga meno la qualifica di associato in tale periodo, decadono dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.----------

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea che si costituisce e delibera con i quorum di cui ai precedenti articoli.----------

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.----------

Articolo 20----------

I consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.----------

Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.----------

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.---------

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:----------

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;----------

- formulare i programmi di attività associativa sulla base

delle linee approvate dall'Assemblea;----------

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;----------

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-------

- deliberare l'ammissione degli associati nonché accertare l'intervenuta decadenza;----------

- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;----------

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;----------

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;----------

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;----------

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.----------

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.----------

Articolo 21----------

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante che resta in carica sino alla prima riunione dell'assemblea.----------

Articolo 22----------

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.----------

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.------

Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, là dove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno.----------

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.----------

Le decisioni del consiglio direttivo, salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.----------

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. In ogni caso la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.----------

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dall'associazione.----------

Nei casi previsti dalla legge ed ove ne sia fatta richiesta da parte di un amministratore, le decisioni del consiglio direttivo sono adottate con metodo collegiale.----------

In questo caso il presidente convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.----------

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, con raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, l'ora della riunione, l'ordine del giorno, nonché le eventuali modalità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione.----------

Il consiglio si raduna presso la sede dell'associazione o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.----------

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati.----------

Le adunanze del consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:---

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;----------

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;----------

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.----------

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.----------

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del consiglio direttivo.----------

Articolo 23----------

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti:---------

- il Presidente;----------
- il Vice Presidente;----------
- il Tesoriere ed il Segretario.----------

Articolo 24----------

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestio-

ne, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.----------

Articolo 25----------

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta.----------

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'orario ed il luogo della seduta, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione.----

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza dal Vice Presi-dente.----------

----------**PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE**----------

Articolo 26----------

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno ed ha facoltà di aprire conti correnti in nome e per conto dell'associazione;----------

Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.----------

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.----------

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente.----------

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.----------

Il Vice Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo e fa le veci del Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.----------

Nei confronti dei terzi, la firma del Vicepresidente costituisce prova di assenza o impedimento del Presidente.----------

La rappresentanza e la firma dell'Associazione possono spettare altresì a singoli componenti del Consiglio Direttivo delegati dallo stesso Consiglio, nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.--------

----------**TESORIERE E SEGRETARIO**----------

Articolo 27----------

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario generale ed il Tesoriere dell'associazione stabilendone, rispettivamente, le funzioni, i poteri, i termini di mandato.----------

In particolare:----------

a) il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva

il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.----------

Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché di tutti i Libri dell'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio associativo, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati, cura i rapporti tra gli associati e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi associati e all'aggiornamento del registro relativo;----------

b) il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione ed in genere ogni atto cui consegua un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio.----------

----------**ORGANO DI CONTROLLO**----------

Articolo 28----------

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L'incarico è incompatibile con quello di consigliere.----------

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile, tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza.----------

Nel caso di organo collegiale, che si comporrà di un presidente e due membri effettivi, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.----------

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali ed esprime il suo parere anche sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione.----------

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell'organo di controllo.----------

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni so-

ciali o su determinati affari.----------

I componenti dell'Organo di Controllo, sono nominati dall'assemblea degli associati, durano in carica tre esercizi e, più precisamente, fino alla approvazione del bilancio annuale relativo al terzo esercizio del loro mandato e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori e sono rieleggibili.----------

Il Collegio elegge il proprio Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto.----------

----------**REVISIONE LEGALE DEI CONTI**----------

Articolo 29----------

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.----

L'incarico è incompatibile con quello di consigliere.----------

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.----------

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.----------

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.----------

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.----------

----------**COMITATO SCIENTIFICO**----------

Articolo 30----------

Il comitato scientifico dell'associazione è costituito da tre medici specialistici in malattie oncoematologiche designati dall'Assemblea dei soci; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.----------

I compiti del Comitato Scientifico sono:----------

a) definire i protocolli scientifici dell'associazione;---------

b) proporre al Consiglio Direttivo la partecipazione a corsi di aggiornamento, l'elargizione di borse di studio per i medici e/o operatori del reparto di ematologia adulti, nonché la partecipazione all'acquisto di particolari attrezzature scientifiche.----------

Esso ha la finalità di garantire la qualità delle attività scientifiche e didattiche dell'associazione.----------

---------**PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE**---------

Articolo 31----------

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.----------

In particolare il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e costituito da:----------

a) fondo permanente di dotazione pari ad euro 56.810,26--------

b) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;----------

c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;----------

d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.----------

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:----------

a) quote associative e contributi degli aderenti;----------

b) contributi pubblici e privati;----------

c) donazioni e lasciti testamentari;----------

d) rendite patrimoniali, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;----------

e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);----------

f) attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legisla-

tivo n. 117 del 3 luglio 2017, ove consentite dal presente statuto e purché siano secondarie e strumentali.----------

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.----------

----------**DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**----------

Articolo 32----------

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.----------

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.----------

----------**BILANCIO**----------

Articolo 33----------

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.----------

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successiva

normativa in materia, e viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso la sede dell'associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.----------

Il bilancio approvato dovrà altresì essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.----------

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio associativo e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.----------

----------**LIBRI**----------

Articolo 34----------

L'associazione deve tenere i seguenti libri:----------

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;----------
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;----------
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;----------
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;----------
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli even-

tuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.----------

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. A tal fine dovrà essere presentata una richiesta scritta motivata all'organo tenuto alla rispettiva cura e la visione sarà consentita presso la sede dell'associazione(nel giorno ed orario che sarà comunicato con preavviso di almeno sette giorni), previo pagamento a cura del richiedente dell'importo che sarà liquidato in funzione della richiesta pervenuta.----------

----------**VOLONTARI**----------

Articolo 35----------

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.----------

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.----------

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.----------

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione:

sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.----------

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.----------

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.----------

----------**LAVORATORI**----------

Articolo 36----------

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.----------

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.----------

----------**SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE PATRIMONIO**----------

Articolo 37----------

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del-

l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.----------

Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.----------

----------**RINVIO**----------

Articolo 38----------

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi,

della normativa nazionale e regionale in materia.----------

----------**REGOLAMENTI INTERNI**----------

Articolo 39----------

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'Assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.----------

F.to: Pogliani Luigi----------

---------- Luca Donegana notaio----------